

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 60/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d' Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 19 Giugno 2007,  
ha adottato la seguenti decisioni:

### 1° Collegio composto dai Signori:

Porceddu Avv. Carlo – Presidente (f.f.); Cherubini Dr. Giorgio, Orlandi Prof. Mauro, Aliberti Dr. Antonello, Celotto Prof. Alfonso – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

1. **DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 7.3.2007 PROT. N. 1170/89/PF/SP/MA A CARICO DEI SIGNORI:**
  - **AGNELLI MARIO, COLLABORATORE F.I.G.C. ALL'EPOCA DEI FATTI, ATTUALMENTE PRESIDENTE DELLA U.P. TUORO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2005/2006, PUNTO 7;**
  - **VANNUCCI MARCO, DIRIGENTE DELLA POLISPORTIVA SANFATUCCHIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2005/2006, PUNTO 7;**
  - **POLVANI VITTORIO, RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA DELLA F.I.G.C. – COMITATO PROVINCIALE DI AREZZO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2005/2006, PUNTO 7;**
  - **MENCI MAURIZIO, TESSERATO A.S.D. AREZZO NORD CIRCOLO 92, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2005/2006, PUNTO 7;**

## **E LE SOCIETÀ:**

- **POL. SANFATUCCHIO, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO VICE PRESIDENTE ALL'EPOCA DEI FATTI SIG. VANNUCCI MARCO;**
- **A.S.D. AREZZO NORD CIRCOLO 92, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4 C.G.S. , TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO ALL'EPOCA DEI FATTI SIG. MENCI MAURIZIO.**

In data 7.3.2007, il Procuratore Federale della F.I.G.C. deferiva a questa Commissione di Appello Federale i sigg. Mario Agnelli, Marco Vannucci, Vittorio Polvani e Maurizio Menci. Le ragioni del deferimento risiedevano nel fatto che i soggetti avevano organizzato o concorso ad organizzare un raduno di giovani calciatori presso lo Stadio Comunale di Tuoro sul Trasimeno in data 28.3.2006, senza aver richiesto la necessaria autorizzazione al Comitato Regionale Umbria - Settore Giovanile e Scolastico, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione al Com. Uff. S.G.S. n. 1 Stagione Sportiva 2005/2006, al punto 7 (Raduni per giovani calciatori).

La Procura Federale deferiva inoltre le società Polisportiva Sanfatucchio e ASD Arezzo Nord circolo 92, a titolo di responsabilità oggettiva per gli addebiti ascritti, rispettivamente, al Vice Presidente all'epoca dei fatti (sig. Marco Vannucci) e al tesserato all'epoca dei fatti (sig. Maurizio Menci).

Esaminato il deferimento in atti, acclamate le responsabilità dei soggetti deferiti, peraltro ammesse dagli stessi deferiti, e valutate le altre circostanze del caso, questa Commissione d'Appello Federale accoglie il deferimento del Procuratore Federale.

Per questi motivi la C.A.F. esaminato il deferimento e gli atti di indagine, infligge:

- al Sig. AGNELLI Mario l'inibizione per mesi 4;
- al Sig. POLVANI Vittorio l'inibizione per mesi 3;
- al Sig. VANNUCCI Marco l'inibizione per mesi 2;
- al Sig. MENCI Maurizio l'inibizione per mesi 2;
- alle Società POL. SANFATUCCHIO e A.S.D. AREZZO NORD CIRCOLO 92 l'ammenda di €100,00 ciascuna.

## **2. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:**

- **CARDINALE ALESSANDRO, AGENTE DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E 12, COMMI 1, 4 E 5, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI, ANCHE IN RELAZIONE AL CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE, DI CUI ALL'ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO AGENTI.**

Con provvedimento del 18.4.2007, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare il dott. Cardinale Alessandro, agente di calciatori, chiamandolo a rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1, C.G.S. e 12, comma 1, 4 e 5, Reg. Ag. Calciatori. Il Procuratore citava pure, quale strumento di interpretazione delle norme regolamentari, il Codice di Comportamento, allegato al Regolamento.

La vicenda muove da una denuncia, inoltrata alla Lega di Serie C il 12.8.2005, dal signor Giuseppe Coppo, allora presidente del Casale Calcio. Esponeva il Coppo che, nel corso del ritiro estivo del luglio 2005, egli era venuto a conoscenza del tesseramento di alcuni calciatori con la società Casale: tesseramento illegittimo, essendo stata falsificata la sottoscrizione dello stesso Coppo, il quale era unico titolare del diritto di sottoscrivere contratti con calciatori per conto della

società. Il Coppo accusava, in particolare, il d.s. Londrosi, che veniva così deferito alla Commissione Disciplinare. La Commissione, con decisione del 22.2.2006, pubblicata nel Com. Uff. n. 229/C, assolveva il Londrosi.

La denuncia del Coppo produceva ulteriore effetto. La Lega di serie C adiva, infatti, la Commissione Tesseramenti, affinché essa si pronunciasse sulla sorte dei contratti, conclusi con le sottoscrizioni apocriefe. La Commissione, con decisione del 29.9.2005, pubblicata nel Com. Uff. n. 9/D, dichiarava il non luogo a procedere circa l'autenticità delle sottoscrizioni dei contratti conclusi dal Casale con i calciatori Scalzo, Merenda, Gianello e Stocco; reputava, invece, nullo il contratto del 4.7.2005, stipulato dal Casale con il calciatore Fusaro Danilo.

Seguivano accertamenti dell'Ufficio Indagini, conclusi con relazione inviata alla F.I.G.C. il 15.6.2006. Nel corso dell'indagine, veniva ascoltato il Fusaro, il quale negava di aver sottoscritto il contratto del 4.7.2005; egli, in particolare, affermava che a sottoscrivere in suo luogo fu, illegittimamente, il procuratore Cardinale Alessandro. La circostanza di fatto veniva confermata dalle testimonianze dei signori Doronzo e Pari, dirigenti dell'A.S. Bari - società di provenienza del Fusaro - entrambi presenti al momento della stipulazione.

Alla luce di questi fatti, il Procuratore Federale, con il citato provvedimento del 18.4.2008, deferiva il Cardinale alla Commissione Disciplinare.

Il deferimento del Procuratore Federale riposa su due norme: la clausola generale, recata nell'art. 1, comma 1, C.G.S.; l'art. 12, comma 1, 4 e 5 del nuovo Regolamento Agenti Calciatori, anche alla luce del Codice di Condotta Professionale, che costituisce allegato al Regolamento.

Entrambe le norme sono volte al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità, che inaugurano il Codice di Giustizia Sportiva. L'art. 12, in particolare, è chiamato ad applicare codesti principi nell'ambito degli agenti di calciatori. Per meglio chiarire e precisare il rapporto tra le due norme, potremmo dire che la prima rappresenta il genere; la seconda, una specie, che si fa carico di tradurre e riempire di contenuto i principi di genere, con riguardo al particolare insieme degli agenti di calciatori.

Si spiega così il provvedimento del Procuratore, che correttamente si richiama ad entrambe le disposizioni. L'una - si ripete - nient'altro fa che rendere applicabile l'altra ad un particolare settore di attività, quello degli agenti.

Scendendo nell'esame dell'art. 12, chiamato a disciplinare i doveri degli agenti, giova segnalare come la norma, al comma 5, si proponga di salvaguardare la volontà espressa dal calciatore. Se egli è legato da un contratto ancora vigente, l'agente è tenuto a non istigarne l'inadempimento o la risoluzione senza giusta causa. La norma assegna primo rilievo al rispetto dei contratti "in essere": si punisce il semplice "tentativo" dell'agente, non è punto necessario che egli riesca nel proposito di rendere inadempiente il proprio assistito. Lealtà, correttezza e probità qui significano rispetto della volontà, espressa dal calciatore mercè la sottoscrizione di un contratto. Su questa linea, si esprime anche il paragrafo IV del Codice di Comportamento, allegato al Regolamento ed espressamente richiamato dall'art. 12, comma 4.

La volontà del calciatore è, dunque, il criterio, alla luce del quale valutare il contegno dell'agente. Il quale ha bensì il dovere di ottenere le condizioni di contratto più vantaggiose, di mettere in concorrenza tra loro diverse offerte, di accrescere cioè il valore di mercato del proprio assistito; ma ciò sempre e comunque nel rispetto della volontà del calciatore, il quale resta unico titolare della scelta intorno al proprio futuro professionale.

Sotto questo profilo, la falsificazione della firma del giocatore appare, da parte dell'agente, comportamento di particolare gravità. Egli, in violazione della disciplina esaminata, giunge fino a sostituire la propria volontà a quella del calciatore, così violando i principi di lealtà, correttezza e probità, enunciati sia dal C.G.S. sia dal Regolamento.

Nel caso in esame, sembra che l'agente Cardinale sia incorso in queste violazioni. Tanto la dichiarazione del calciatore Fusaro, quanto le testimonianze dei signori Doronzo e Pari, presenti al momento della firma, depongono chiaramente circa la colpevolezza del Cardinale.

Per questi motivi la C.A.F. esaminato il deferimento del Procuratore Federale e affermata la responsabilità disciplinare del Sig. Cardinale Alessandro infligge al medesimo la sospensione

dall'Albo per la durata di mesi 6.

**3. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:**

- **SIMONI FRANCESCO, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI FERMO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL'ART. 40, COMMA 3, PUNTO B), DEL VIGENTE REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI.**

Il Procuratore Federale, con raccomandata del 20.4.2007, ha deferito l'arbitro effettivo Francesco Simone della Sezione A.I.A. di Fermo per aver prestato le funzioni di assistente all'arbitro per conto della società A.S.D. Calcio Due Emme nella gara tra la squadra di quest'ultima società e quella della società Cluentina svoltasi il 3.12.2006, così ponendo in essere, secondo la Procura Federale, la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S.

Questa Commissione di Appello Federale, investita del giudizio conseguente al deferimento, osserva che il comportamento non regolamentare del Simone sussiste come risulta dagli atti e dalla stessa missiva, indirizzata a questa Commissione in data 8.6.2007 dall'avvocato Massimiliano Tarulli difensore dell'incolpato, nella quale si riconosce l'esistenza del fatto che ha portato al deferimento del suo patrocinato.

Trattasi, a parere di questa Commissione di Appello, di violazione che va inquadrata tra le previsioni dell'art. 40 del Regolamento A.I.A. che, in quanto norma speciale, prevale su quella generale dell'art. 1 C.G.S..

Conseguentemente la sanzione applicabile va ricercata tra quelle previste nell'art. 53 del Regolamento A.I.A. e la Commissione di Appello Federale, considerata la giovane età e la recente nomina ad arbitro del Simone, ritiene equo applicare all'incolpato la sanzione della censura scritta.

Per questi motivi la C.A.F. esaminato il deferimento del Procuratore Federale, ritenuta la responsabilità disciplinare infligge al signor Simoni Francesco la sanzione della censura scritta ai sensi dell'art. 53, n. 1, lett. b) del Regolamento A.I.A..

## **2° COLLEGIO**

Porceddu Avv. Carlo – Presidente (f.f.); Cherubini Dr. Giorgio, Orlandi Prof. Mauro, Aliberti Dr. Antonello, Conte Prof. Emanuele – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

**4. RICORSO U.S.D. VIRTUS ALBA SAN NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PASCARELLA ANDREA FINO AL 31.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 54 del 2.5.2007)**

Con atto del 10.5.2007, la società U.S.D. Virtus Alba San Nicola, interponeva reclamo innanzi alla C.A.F. avverso la decisione resa dal Giudice Sportivo di 2° grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n. 54 del 2.5.2007 -, con la quale veniva irrogata al calciatore Pascarella Andrea la sanzione della squalifica fino al 31.1.2009 per aver colpito a gioco fermo con un violento pugno al volto un avversario. La predetta circostanza, inoltre, scatenava una violenta rissa in campo che coinvolgeva tesserati di entrambe le squadre e che costringeva l'Arbitro a sospendere l'incontro.

Tanto premesso, la C.A.F. osserva come il reclamo debba preliminarmente esser dichiarato inammissibile.

Come risulta evidente dagli atti di causa, l'U.S.D: Virtus Alba San Nicola ha intempestivamente impugnato la decisione in epigrafe in quanto il reclamo da questa presentato è stato inoltrato presso la Segreteria della C.A.F. il giorno 10.5.2007 quando era ormai

irrimediabilmente spirato il 7 giorno successivo a quello di pubblicazione del Com. Uff. contenente la decisione gravata, così come richiesto dall'art. 33 comma 2 C.G.S.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività, come sopra proposto dalla U.S.D. Virtus Alba San Nicola di San Nicola la Strada (Caserta) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO A.C.D. MARIO MICHELI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FOLGOR MARLIA/MARIO MICHELI DEL 28.4.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 52 del 17.5.2007)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, con Delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 52 del 17.5.2007, respingeva il reclamo promosso dalla società Mario Micheli.

Affermava la ricorrente che, durante la gara Folgor Marlia/Mario Micheli del 28.4.2007, la Folgor Marlia avrebbe schierato un calciatore, Del Frate Federico, colpito da sanzione disciplinare, e dunque non idoneo a prendere parte all'incontro. Spiegava, in particolare, la ricorrente che, sebbene non schierato in campo, il calciatore Del Frate risulti sempre presente nelle distinte presentate agli arbitri, chiamati a dirigere le gare disputate tra la data del provvedimento di squalifica e quella oggetto di ricorso. Codesta inclusione nelle distinte non consentirebbe, ai sensi dell'art. 17, comma 3, C.G.S., di reputare scontata la squalifica. La Mario Micheli chiedeva, ai sensi dell'art. 12, comma 5, C.G.S., la condanna della Folgor Marlia alla sconfitta per 0-3 nella gara citata.

La Commissione Disciplinare, richiamandosi all'orientamento espresso dalla C.A.F. con sentenza 5895.9 AM/ri del 24.4.2007, pubblicata nel Com. Uff. del Comitato Regionale n. 48 del 27.4.2007, respingeva il ricorso.

Avverso la decisione propone ricorso la A.C.D. Mario Micheli.

La difesa della Mario Micheli svolge unico motivo di ricorso, che riposa sull'interpretazione dell'art. 17, comma 3, C.G.S.: avendo, la Folgor Malia, sempre inserito il giocatore sanzionato nelle distinte di gara, la squalifica non può considerarsi scontata.

Il ricorso non può essere accolto.

Soggiunge, infatti, lo stesso comma 3 dell'art. 17, che al calciatore squalificato “è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica”. Orbene, precisa ulteriormente l'art. 66, comma 1, lett. e), N.O.I.F., che sono ammessi nel recinto di gioco i “calciatori di riserva”. Calciatori di riserva, recita l'art. 72, comma 1, N.O.I.F., sono coloro che, sin dall'inizio della gara, debbono indossare maglie recanti sul dorso la numerazione progressiva dal n. 12 in poi.

La lettura sistematica di queste disposizioni disegna un quadro insieme, all'interno del quale è dato distinguere tra giocatori che, inseriti nelle distinte di gara, sebbene non schierati in campo, indossano comunque dal principio una maglia numerata e sono così ammessi sul campo e negli spogliatoi; e calciatori che, al contrario, restano del tutto estranei allo svolgimento della gara, ai quali è cioè precluso ogni contatto con calciatori e giudici. Che questi ultimi siano, incidentalmente e per mero errore materiale, inseriti in distinte di gara, non vale, per ciò solo, a reputarli “calciatori di riserva”; calciatori, in altri termini, che non scontano la squalifica.

Nel caso in esame, emerge con chiarezza, dai referti arbitrali depositati in atti, che il giocatore Del Frate della Folgor Malia non prese parte, nemmeno come calciatore di riserva, alle gare disputate tra la data di squalifica e il giorno dell'incontro oggetto del presente giudizio. Egli aveva, dunque, già scontato la squalifica, e ben poteva prendere regolarmente parte alla gara Folgor Marlia/Mario Micheli, disputata il 28.4.2007.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla A.C.D. Mario Micheli di Porcari (Lucca) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO C.S. CASARGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. SELVA GASPARE FINO AL 30.3.2010** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – com. Uff. n. 43 del 17.5.2007)

Il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Lombardia - ha comminato , con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 36 del 29.3.2007, al signor Gaspare Selva, allenatore della squadra del Centro Sportivo Casargo, la squalifica fino al 30.3.2010 per aver colpito l'arbitro con una testata al termine dell'incontro tra la squadra della predetta società e quella della Polisportiva Rovinata disputatosi il giorno 25.3.2007.

Su reclamo del Centro Sportivo Casargo la Commissione Disciplinare confermava il provvedimento del Giudice Sportivo con la decisione indicata in epigrafe.

Avverso quest'ultima decisione il Centro Sportivo Casargo ha proposto ricorso a questa Commissione di Appello Federale.

Il ricorso oggi qui in esame si sostanzia nell'opporre alla ricostruzione dei fatti effettuata dalla Commissione Disciplinare una pretesa mancata valutazione, da parte del Giudice di II grado, della ricostruzione dei fatti prospettata dalla società Casargo e le contraddizioni in cui l'arbitro, nella stesura del proprio rapporto, sarebbe incorso.

Le censure così formulate non prospettano, dunque, alcuno dei casi in cui sussiste, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., la competenza della C.A.F. e comportano, invece, un nuovo esame del merito che è inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla C.S. Casargo di Casargo (Lecco) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO U.S. SANGIUSTINO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. RICCI FABRIZIO FINO AL 16.4.2012** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 104 del 18.5.2007)

Con tempestivo e rituale gravame, l'U.S. Sangiustino A.s.d. interponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 104 del 18.5.2007 con la quale il Giudice di II grado, confermando la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso il medesimo Comitato, irrogava al sig. Ricci Fabrizio, dirigente dell'odierna appellante, la sanzione dell'inibizione fino al 16.4.2012 per la gratuita e premeditata aggressione nei confronti dell'Arbitro che gli provocava gravi conseguenze fisiche (frattura setto nasale).

Tanto premesso, la C.A.F. osserva, preliminarmente, come il reclamo spiegato debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta del seguente rilievo.

La società Sangiustino offre in sede di legittimità, una diversa ricostruzione fattuale degli eventi posti a base di entrambe le decisioni precedenti, di fatto tentando di introdurre un terzo grado di giudizio non previsto nell'attuale sistema normativo. Ne consegue l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 33, comma 1 C.G.S.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla U.S. Sangiustino di Sangiustino (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**8. RICORSO A.S. SANTA MARIA DEGLI ANGELI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE FORLENZA VINCENZO FINO AL 15.3.2011** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 105 del 26.5.2007)

Con ricorso dell'8.6.2007 l'A.S. Santa Maria degli Angeli, interponeva appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 105 del 26.5.2007 - che vedeva sanzionato il calciatore Forlenza Vincenzo con la squalifica fino a al 15.3.2011 in seguito ai gravi fatti violenti posti in essere nei confronti del Direttore di gara.

La C.A.F. preliminarmente osserva.

Risulta evidente dagli atti di causa, che l'associazione reclamante ha intempestivamente impugnato la decisione in epigrafe in quanto il reclamo da questa presentato è stato inoltrato presso la Segreteria della C.A.F. il giorno 8.6.2007 quando era ormai irrimediabilmente spirato il 7 giorno successivo a quello di pubblicazione del Com. Uff. contenente la decisione gravata, così come richiesto dall'art. 33 comma 2 C.G.S.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 2 C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dalla A.S. Santa Maria degli Angeli di Contursi Terme (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

-----

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F. che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

**Publicato in Roma il 20 Giugno 2007**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete